

Prot. n° 109/2019 Palermo 12 dicembre 2019

Ministro della Salute
On. Roberto Speranza
segretariato.generale@sanita.it
seggen@postacert.sanita.it

Ministero della Salute
Direzione Generale
segr.dgfdm@sanita.it
dgfdm@postacert.sanita.it

Ministero della Salute
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
Dott.ssa R. Ugenti
segr.dgfdm@sanita.it
dgfdm@postacert.sanita.it

Assessore istruzione e formazione professionale
On. Roberto Lagalla
assessore.istr.form@regione.sicilia.it
assessorato.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it

e.p.
Presidente della Regione Sicilia
On. Sebastiano Musumeci
segreteria.presidente@regione.sicilia.it
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Assessore alla Salute
On. Ruggero Razza
salute.ufficiodigabinetto@regione.sicilia.it
assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it

Dirigente Generale del
Dipartimento Regionale dell'istruzione e della
formazione professionale

Dirigente dell'Area
Coordinamento delle Politiche di Coesione

Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei
Fisici
Presidente Dott.ssa Nausicaa Orlandi

AIFM
S.C. Fisica Sanitaria
A.O. Ordine Mauriziano
Largo Turati, 62
10128-Torino
aifm@pec.it

Oggetto: riscontro vs. prot. 5103/GAB del 29.11.2019 avente ad oggetto *D.A. n. 6523 del 12 Novembre 2019 dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale: Approvazione del profilo di "Tecnico della gestione di un sito di risonanza magnetica" (TGSRM) con la relativa scheda corso nel Repertorio delle Qualificazioni della Regione Siciliana.*

L'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia, a rappresentanza delle professioni di Chimico e di Fisico, sentita la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'esercizio delle proprie funzioni ha valutato il D.A. in oggetto relativo alla creazione di un "nuovo profilo professionale" nella regione Sicilia.

Si rappresenta che con la Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018 e successivo Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, è stata istituita la figura del *professionista sanitario Fisico* per il quale è prevista l'iscrizione all'Albo dei Chimici e dei Fisici.

Il Decreto del Ministero della Salute 10 Agosto 2018 ("Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica – G.U.R.I. Serie Generale N. 236 del 10/10/2018") norma a valenza nazionale, è volto ad organizzare le strutture sanitarie in modo che avvalendosi dei soggetti preposti specificati nel DM, si assicuri il rispetto degli standard tecnici, nonché la protezione fisica e la sorveglianza medica degli operatori, dei pazienti e della popolazione occasionalmente esposta.

In quest'ottica, il Decreto ministeriale sopra citato individua in maniera univoca le figure dei soggetti preposti alla sicurezza, declinate nel dettaglio come **"MEDICO RADIOLOGO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM"** ed **"ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM"**.

Possono svolgere la funzione di **ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM** esclusivamente **i laureati magistrali in fisica o in ingegneria, in possesso di comprovata esperienza almeno triennale nell'ambito specifico della risonanza magnetica.** Ai fini del mantenimento dei requisiti, l'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM è tenuto inoltre all'aggiornamento professionale con la frequenza di corsi di formazione post-laurea in materia di qualità e sicurezza in RISONANZA MAGNETICA organizzati dalle associazioni professionali delle categoria interessate o dal Ministero della Salute, INAIL ed ISS.

Il normatore evidenzia pertanto **la criticità dell'attività svolta e delle eventuali ricadute**, richiedendo competenze specifiche e formazione continua, proprio perché trattasi di un settore che incide su un diritto costituzionalmente garantito quale quello della Salute.

Dalla lettura del D.A. n. 6523 del 12 Novembre 2019 appaiono **PALESI SOVRAPPOSIZIONI** tra la figura del Tecnico della gestione di un sito di risonanza magnetica" (TGSRM) e dell' "Esperto responsabile della sicurezza in RM", le cui attività e competenze sono declinate nel D.M. 10 agosto 2018 con particolare

riferimento all' Allegato 1 punto E1. Si fa presente infatti che *“le attribuzioni dei RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono essere espletate in via diretta e, solo nei casi previsti dal D.M. 10 agosto 2018, possono essere delegate alle ulteriori competenze presenti nella struttura. I RESPONSABILI PER LA SICUREZZA devono garantire il coordinamento e supervisione dei soggetti delegati.”*

A titolo esemplificato e non esaustivo si riportano le attribuzioni di cui all' Allegato 1 punto E1.

Fatte salve le responsabilità di legge relative alla progettazione, realizzazione e collaudo di opere ed impianti, l' *ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM* :

- approva il progetto definitivo ai fini della conformità ai requisiti di sicurezza di cui ai presenti Standard;
- assicura la verifica della corrispondenza tra il progetto realizzato e quello approvato
- acquisisce, al termine dei lavori, copia delle dichiarazioni di conformità alla regola dell'arte o alle relative norme di buona tecnica degli impianti e dei dispositivi di sicurezza installati;
- acquisisce copia della documentazione rilasciata dalla Ditta fornitrice/produttrice/installatrice comprovante la corretta installazione e funzionalità dell' *APPARECCHIATURA RM*;
- effettua un'analisi del rischio all'interno del *SITO RM*;
- identifica il percorso dei criogeni per il raggiungimento del *SITO RM* dal luogo di arrivo della fornitura;
- predispone le procedure da seguire in caso di emergenza;
- assicura la verifica periodica del perdurare del corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza e degli impianti accessori;
- elabora le norme interne di sicurezza per quanto attiene la gestione del rischio;
- assicura l' *ETICHETTATURA* dei dispositivi medici e delle attrezzature amovibili presenti all'interno del *SITO RM*;
- elabora il programma di garanzia della qualità per gli aspetti fisici;
- garantisce l'esecuzione periodica dei controlli di qualità;
- assicura le verifiche periodiche di efficacia schermante della gabbia di Faraday;
- effettua la sorveglianza fisica dell'ambiente;
- segnala al datore di lavoro, ovvero ai suoi delegati, gli incidenti e mancati incidenti connessi alle tecnologie all'interno del *SITO RM*.

Le verifiche di collaudo e tutti i successivi controlli periodici di qualità e sicurezza di responsabilità dell' *ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM* dovranno riportare l'approvazione dello stesso ed essere conservati in un registro conservato nel presidio nella struttura

Questo nuovo profilo professionale, così come declinato, *oltre a presentare sovrapposizioni di competenze* già indicate nel D.M. 10 agosto 2018 all'Esperto responsabile della sicurezza in RM, il quale qualora sia un laureato in fisica è tenuto per legge ad essere iscritto all'Albo professionale quali professioni sanitarie, crea una disomogeneità di applicazione sul territorio Italiano di una norma nazionale.

Da ultimo si rileva che, per costante giurisprudenza Costituzionale *“l'individuazione dei nuovi profili professionali, per il suo carattere necessariamente unitario, è riservata allo Stato”*.

Per le ragioni sopra esposte, l'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici della Sicilia

CHIEDE

un **intervento del Ministero della Salute** presso i competenti organi della Regione Siciliana, affinché vengano tutelate le competenze professionali delle figure indicate a livello nazionale dal D.M. 10 agosto 2018 per garantire qualità e sicurezza nell'impiego medico della Risonanza Magnetica.

L'Ordine territoriale si riserva di ricorrere nelle sedi più opportune per la tutela della professione, anche mediante coinvolgimento diretto della Federazione nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

*Il Presidente
dell'Ordine Interprov. dei Chimici e Fisici della Sicilia
Dott. Vincenzo Nicoli*

